



Studio Tributario e Societario

Infostudio Lavoro

N. 14 del 02.04.2020

Premio 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti

Gentile Cliente,

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto l'erogazione di un premio (per adesso una tantum) del valore massimo di 100 euro, in favore dei lavoratori dipendenti che hanno continuato a svolgere la prestazione lavorativa all'interno dei locali dell'azienda.

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di conoscere la corretta procedura da seguire e intendiamo fornire una risposta alle domande più frequenti sul tema.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Disposizione normativa	2
<i>Normativa e prassi.....</i>	2
<i>Il Premio "100 euro"</i>	2
<i>A chi spetta</i>	2
<i>Compensazione in F24.....</i>	3
<i>Richiesta Erogazione del Premio</i>	4

Disposizione normativa

Normativa e prassi

L'articolo 63 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18

prevede che: *"ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese."*

Il Premio "100 euro"

Il premio 100 euro va erogato a tutti i lavoratori dipendenti, purché gli stessi non abbiano superato un reddito di 40.000 euro nell'anno precedente.

Il Premio:

- ✓ spetta per il mese di marzo 2020 e non concorre alla formazione del reddito;
- ✓ ha un valore massimo **pari a 100 euro**, ma va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo;
- ✓ verrà erogato direttamente in busta paga, in via automatica e senza necessità, da parte del dipendente, di presentare alcuna domanda;
- ✓ è anticipato dal datore di lavoro che successivamente potrà scontarlo in compensazione mediante modello F24;
- ✓ l'incentivo va elargito con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile (competenza marzo) e nei casi di mancata erogazione, dovrà essere corrisposto al lavoratore dipendente entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (entro il mese di febbraio 2021).

A chi spetta

Il Premio spetta ai lavoratori dipendenti, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte, ovvero, ai lavoratori alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, con contratto:

- ✓ a tempo indeterminato (full-time e part-time);



Studio Tributario e Societario

- ✓ a tempo determinato (full-time e part-time);
- ✓ in apprendistato (full-time e part-time);
- ✓ Intermittenti, per le giornate di lavoro effettivamente prestate.



NOTA BENE - il premio non spetta per i lavoratori che effettuano la prestazione in **Smart Working** e nessuna disposizione è prevista in merito ad un riproporzionamento in caso di part-time.

Il valore del premio, dovrà essere esclusivamente rapportato al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Compensazione in F24

L'agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.17/E

ha istituito i codici tributo per effettuare il recupero in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP).

I codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP) sono:

Per il modello F24	→	"1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020". In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "1699" è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA", così come di seguito riportato.
---------------------------	---	--

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		1699	0003	2020		1 0 0 0 0	
IMPOSTE DIRETTE - IVA							
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
		TOTALE	A		B	1 0 0 0 0	SALDO (A-B)
							- 1 0 0 0 0



Studio Tributario e Societario

<p>Per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP)</p>	<p>→</p>	<p>"169E" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020". In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo "169E" è esposto nella sezione "Erario" (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati". Nei campi "riferimento A" e "riferimento B" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".</p>
---	----------	---



RICORDA - per poter procedere con il recupero in compensazione delle somme, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate: Entratel o Fisco online.

Richiesta Erogazione del Premio

Come anticipato, il premio è riconosciuto nel mese di aprile (competenza marzo) e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, fissata alla fine del mese di febbraio 2021.

Nel caso in cui si intendesse inserire il premio, all'interno del cedolino paga di marzo, Vi invitiamo a compilare il seguente calendario presenze, allo scopo di rapportare il valore dei 100 euro (valore massimo del premio) alle effettive giornate di lavoro in azienda e di inviarlo alla seguente e-mail: _____

Indicare i giorni lavorati in azienda nel mese di Marzo 2020

COGNOME E NOME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31